



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA
PRESIDENZA NAZIONALE

Roma, 06 agosto 2021
Prot. 2021/080

Ai soci
Alle Sedi territoriali
Ai componenti
Consiglio di Presidenza ANEC
Alle Presidenze ACEC e FICE
Loro Sedi

Oggetto: AGGIORNAMENTI obbligo certificazione verde Covid-19 cd GREEN PASS dal 06 agosto 2021

Dando seguito alla prima comunicazione sul tema Certificazione verde Covid-19 del 03 agosto 2021, si forniscono qui di seguito ulteriori chiarimenti.

In merito al tema della verifica del **DOCUMENTO DI IDENTITA'**, sentite le indicazioni provenienti dal Ministero degli Interni, ai fini del completamento della verifica della certificazione verde Covid-19 è *“necessario confrontare i dati anagrafici riportati (nдр: sul display dell'apparato mobile con cui si effettua la verifica del Green Pass) con quelli di un valido documento d'identità (es. Carta d'identità).”*

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività soggette ad obbligo di accesso mediante Certificazione verde Covid-19 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga esclusivamente da parte di soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (comma 4 dell'art. 9 bis DL n. 52/2021).

Dopo due violazioni di tale previsione, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. (cfr: art. 13, c.1, del DL n.52/2021,



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA
PRESIDENZA NAZIONALE

come integrato e modificato dall'art. 4 del Decreto - Legge n. 105/2021 in commento)

Verifiche delle certificazioni verdi COVID-19

Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 bis, le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021 che, all'art. 13, reca appunto la disciplina della "Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC".

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Alla verifica sono deputati:

- a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
- b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'apposito elenco disciplinato dall'art. 3, comma 8, della legge n. 94/2009;
- c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;**
- e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA
PRESIDENZA NAZIONALE

f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori anni 12) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Nelle more dell'adozione dell'apposito decreto, per le finalità di verifica per l'accesso possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Il comma 6 dell'art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 prevede che il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, c. 9, del decreto-legge n. 19/2020. Si rammenta che il citato comma 9 prevede che: Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

NOTA: al fine di fornire una traccia per la definizione della delega formale indicata nel decreto, si allega alla presente una formula di massima con i riferimenti normativi. Non è un modello validato dall'istituzione, ma raccoglie le indicazioni così come espresse nel decreto.

Si suggerisce altresì di fornire i cinema di copia del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, che alleghiamo alla presente, in caso di obiezioni da parte di clientela scarsamente edotta sulla normativa vigente che pone l'obbligo in carico agli esercenti.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA
PRESIDENZA NAZIONALE

Sanzioni

La violazione delle disposizioni in materia di Impiego certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9 bis è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del DL n. 19/2020: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (cfr: art. 13 del DL 52/2021, come integrato e modificato dall'art. 4 Decreto - Legge n. 105/2021 in commento). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del DL 33/2020, ai sensi del quale i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Misure relative alla capienza delle sale per gli spettacoli aperti al pubblico

L'art. 4 del Decreto - Legge n. 105/2021, intervenendo sull'art. 5 del DL n. 52/2021, modifica la previgente disciplina in materia di capienza e accesso alle sale per gli spettacoli aperti al pubblico.

In particolare, il nuovo articolo 5 prevede:

- In **zona bianca e in zona gialla**, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
 - In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA PRESIDENZA NAZIONALE

chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.

- In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

APP “VERIFICAC19”

La APP fornisce 3 tipologie di riscontro, in base alle informazioni che riconosce nel QR Code del Certificato verde Covid.19:

1. **Se il certificato è valido**, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico **✓** sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita.
2. **Se il certificato è scaduto**, caso in cui si sia superato il termine per la seconda vaccinazione, siano scadute le 48 ore di validità di un tampone negativo oppure si siano superati i 6 mesi dalla data di guarigione da Covid-19, il verificatore vedrà un segno grafico **X** sul proprio dispositivo mobile (semaforo rosso).
3. **Se il certificato NON è valido**, caso in cui non si tratti di un certificato verde emesso dal Ministero della salute, il verificatore vedrà un segno grafico **X** sul proprio dispositivo mobile (semaforo rosso).

COME SI OTTIENE LA APP “VERIFICAC19”?

AppStore

<https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117>

iPhone con iOS versione 12.1 o superiore. Aggiorna iOS all'ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19. I modelli di iPhone che supportano iOS 12.1 o superiori sono i seguenti: 12, 12 Pro Max, 12 Pro,



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA
PRESIDENZA NAZIONALE

12 Mini, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, SE (2nd generation), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (1st generation), 6, 6 Plus, 5S.

PlayStore

<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19>

Android versione 8 (Oreo, API 26) o superiore. Aggiorna Android all'ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19.

Ulteriori chiarimenti possono essere recuperati anche al seguente indirizzo web: <https://www.dgc.gov.it/web/>

Si ricorda che secondo quanto contenuto nel DL 105 del 23 luglio 2021, in caso di passaggio della propria regione in zona gialla, la capienza delle singole sale torna ad avere il limite del 50% della capienza autorizzata.

Tutte le misure previste dal protocollo di sicurezza finora esistenti PERMANGONO senza alcun allentamento delle stesse. Obbligo tracciamenti clienti con conservazione per 14gg, dispensere, distanziamento 1mt, obbligo mascherina, ecc..

Restando in attesa di ulteriori informazioni governative da condividere, porgo cordiali saluti.

Il Direttore Generale

(Simone Gialdini)